

Le Agevolazioni prima casa si applicano in base a quanto previsto nel Decreto del Presidente della Repubblica del 26 Aprile 1986 n. 131 come richiamato dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23,

le condizioni per poter richiedere l'agevolazione sono:

- che trattasi di trasferimento di porzione immobiliare ad uso abitazione non di lusso non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- che l'acquirente risieda nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato o stabilisca la residenza entro 12 mesi dall'acquisto (l'agevolazione può essere ugualmente richiesta se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro o nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero).
- L'acquirente non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situata la porzione immobiliare acquistata;
- L'acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa